

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4036

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

Presentato il 15 giugno 1989

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accluso decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, riprende le disposizioni già recate dal decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, non convertito per decorrenza del termine costituzionale, che riguardano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli da gas, sugli oli combustibili, sugli oli lubrificanti, sugli estratti aromatici, nonché

sul gas di petrolio liquefatto. Tali disposizioni infatti non hanno subito alcuna variazione in data successiva alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge e, pertanto, la loro mancata riproposizione determinerebbe una perdita di entrate sulle quali già si è fatto affidamento, anche utilizzandole ai fini dell'applicazione della legge 9 ottobre 1987, n. 417, prorogata con la legge 4 marzo 1989, n. 76.

Peraltro, proprio nell'esercizio della delega prevista da tali leggi il Governo ha emanato i decreti legislativi 27 aprile 1989, n. 153, 19 maggio 1989, n. 178, e 2 giugno 1989, n. 213, che hanno modificato l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sul petrolio diverso da quello lampante, sugli oli da gas per uso combustione e sugli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, cosicché ora non debbono più essere riproposte le disposizioni dettate per tali prodotti dal decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129.

Nella buona sostanza quindi il decreto-legge in rassegna dispone l'aumento dell'imposta di fabbricazione:

a) sugli oli lubrificanti e prodotti assoggettati allo stesso trattamento fiscale (oli da gas, oli combustibili speciali e diversi da quelli speciali, estratti aromatici) in misura di lire 50 al chilogrammo;

b) sugli oli combustibili ad alto tenore di zolfo (in modo da incentivare l'uso dei combustibili meno inquinanti) in misura di lire 5 al chilogrammo;

c) sul gas di petrolio liquefatto (GPL) per uso autotrazione in misura pari a lire 50 per litro. Tale aumento da un lato è compatibile con la linea di tendenza ad allineare sostanzialmente il prezzo di questo prodotto rispetto agli altri carburanti e dall'altro non colpisce il prodotto usato per impieghi domestici, conformemente al testo approvato da ultimo dal Senato. Peraltro le problematiche concernenti la tassazione dei carburanti meno inquinanti sono già all'esame del Governo e costituiranno oggetto di un provvedimento di più ampio respiro.

Le maggiori entrate derivanti dai predetti aumenti, stimate in lire 143 miliardi per l'anno in corso e in lire 260 miliardi su base annua, consentono di mantenere gli effetti delle riduzioni di imposte già previsti dal decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, e di destinare l'eccedenza alla copertura di ulteriori riduzioni dell'imposta di fabbricazione disposte ai sensi delle leggi 9 ottobre 1987, n. 417, e 4 marzo 1989, n. 76 (in applicazione delle quali appunto è stato emanato il decreto legislativo n. 153 del 1989).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

L'articolo 1 del decreto-legge prevede i seguenti aumenti di aliquota:

a) oli lubrificanti e prodotti assoggettati allo stesso trattamento fiscale (oli da gas, oli combustibili speciali e diversi da quelli speciali, estratti aromatici) da lire 44.500 a lire 49.500 per cento chilogrammi, corrispondente, per i prodotti tassati in volume, a lire 41.335 per ettolitro;

b) oli combustibili ad alto tenore di zolfo (ATZ) le cui aliquote di imposta vengono aumentate nella misura di lire 5 al chilogrammo;

c) gas di petrolio liquefatto (GPL) per uso autotrazione la cui aliquota aumenta di lire 50 al litro. Conseguentemente, l'aliquota per cento chilogrammi viene aumentata da lire 28.500 a lire 37.590, tenendo conto della densità convenzionale di 0,550.

Le maggiori entrate derivanti dai predetti aumenti risultano dal seguente prospetto:

(in miliardi di lire)

	1989	Base annua
Oli lubrificanti (tonnellate 640.000 × 50.000)	18	32
Oli combustibili ATZ (tonnellate 22 milioni × 5.000)	60	110
GPL/auto (litri 1,5 miliardi × 50)	41	75
IVA su predetti aumenti	24	43
Totale ...	143	260

Per quanto riguarda l'anno 1989, se si tiene conto anche degli effetti prodotti dal decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, di cui con il disegno di legge di conversione si chiede la salvezza degli effetti, l'ammontare complessivo delle entrate apportate con gli aumenti descritti è stimato in lire 185 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129.

Decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1989.

**Modificazioni delle aliquote
dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da L. 37.150 a L. 41.335 per ettolitro alla temperatura di 15° C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg.;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500 a L. 49.500;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;

e) oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per un importo di L. 5 al kg., limitatamente agli oli combustibili il cui tenore di zolfo è superiore all'uno per cento;

f) gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburante per l'autotrazione, da L. 28.500 a L. 37.590 per cento kg.

ARTICOLO 2.

1. Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 1 potranno essere destinate alla copertura delle eventuali ulteriori riduzioni di imposta disposte ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, prorogata con la legge 4 marzo 1989, n. 76.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1989.

COSSIGA

DE MITA — COLOMBO — AMATO —
FANFANI — BATTAGLIA.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.